



Istituto d'Istruzione Superiore Faicchio con sede coordinata di Castelvenere

Istituto Tecnico per il Turismo

Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico

Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Corso Serale **IPSEOA** Castelvenere

Corso Serale **Servizi Socio- Sanitari** Faicchio

Faicchio: Via Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano cap. 82030 tel. +39 0824863478

Castelvenere: Piazza dei Caduti, cap. 82037 tel. +39 0824940154

Codice fiscale: 90003320620 - Codice meccanografico: BNIS02300V - Codice unico di fatturazione (CUF): UFAQE8

Email: bnis02300v@istruzione.it - Posta elettronica certificata (PEC): bnis02300v@pec.istruzione.it

<https://www.iisfaicchio-castelvenere.edu.it>

Circ. n. 151

Faicchio, 26/03/2026

Al sito WEB:

www.iisfaicchio-castelvenere.edu.it

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

Oggetto: Direttiva generale al personale scolastico: richiamo ai doveri di fedeltà, riservatezza, correttezza istituzionale e tutela dell'immagine della Pubblica Amministrazione. Profili disciplinari, civili e penali.

DIRETTIVA DI SERVIZIO

La presente direttiva, emanata nell'esercizio delle prerogative datoriali e dei poteri di organizzazione e vigilanza attribuiti alla Dirigenza scolastica, costituisce formale richiamo all'osservanza dei doveri costituzionali e normativi che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Il personale tutto è tenuto a operare nel rispetto dei principi di legalità, disciplina, onore, integrità, lealtà e responsabilità professionale, consapevole che il rapporto di pubblico impiego è fondato su un vincolo fiduciario qualificato, la cui lesione può determinare conseguenze disciplinari fino alle misure espulsive, oltre a eventuali responsabilità civili e penali.

La Dirigenza richiama pertanto ciascun dipendente a un rigoroso rispetto delle norme, anche alla luce di circostanze che rendono necessario rafforzare la tutela della credibilità dell'Istituzione scolastica e la riservatezza dell'azione amministrativa.

1. Fondamento costituzionale dei doveri del pubblico dipendente

Ai sensi dell'art. 54 della Costituzione,

“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore.”

L'art. 97 della Costituzione stabilisce inoltre che i pubblici uffici devono essere organizzati in modo da garantire buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione.

Tali principi non hanno valore meramente programmatico, ma costituiscono obblighi giuridici diretti che orientano ogni comportamento del dipendente pubblico, anche al di fuori dell'orario di servizio quando questo sia idoneo a riflettersi sull'immagine dell'Istituzione.

2. Obbligo di fedeltà, correttezza e tutela dell'Amministrazione

L'art. 2105 del Codice Civile dispone che il lavoratore non debba divulgare notizie riservate, apprese nel corso di riunioni, attinenti all'organizzazione dell'ente né farne uso in modo da poter arrecare ad esso pregiudizio.

Nel pubblico impiego tale obbligo assume un'intensità maggiore, poiché è direttamente collegato alla tutela dell'interesse generale.

Ne consegue che comportamenti idonei a screditare l'Istituzione scolastica, la Dirigenza o il personale possono determinare la rottura del vincolo fiduciario, presupposto essenziale del rapporto di lavoro.

3. Codice di comportamento e responsabilità disciplinare

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, la violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare, civile, amministrativa e contabile.

Il D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023, impone al dipendente pubblico di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza ed equità (art. 3);
- non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio ed evitare comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione (art. 3, comma 3);
- non assumere comportamenti che possano danneggiare l'immagine dell'Amministrazione nei rapporti privati (art. 10);
- astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive o idonee a nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Amministrazione (art. 12);
- adottare particolare cautela nell'utilizzo dei social media, evitando contenuti riconducibili all'Amministrazione che possano ledere l'autorevolezza.

La lesione dell'immagine della Pubblica Amministrazione è qualificata dalla normativa come illecito di pericolo, essendo sufficiente anche la sola potenzialità del danno.

4. Segreto d'ufficio e riservatezza dell'azione amministrativa

Il personale è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e alla tutela delle informazioni conosciute per ragioni di servizio.

L'art. 326 del Codice Penale punisce la rivelazione o l'utilizzazione indebita di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete.

Particolare attenzione deve essere posta alle informazioni apprese nell'ambito degli organi collegiali.

Il Collegio dei docenti, quale organo tecnico dell'Amministrazione, è caratterizzato da un livello di riservatezza superiore rispetto al Consiglio di Istituto; per quest'ultimo, l'art. 42 del D.Lgs. 297/1994 prevede la pubblicità delle sedute, mentre per il Collegio non è previsto alcun obbligo di pubblicazione delle deliberazioni.

Ne deriva che:

- le discussioni collegiali;
- gli atti endoprocedimentali;
- le posizioni espresse nel dibattito interno;
- le informazioni organizzative;
- i dati personali trattati per ragioni di servizio

sono soggetti a doveri di discrezione professionale.

La divulgazione non autorizzata può comportare responsabilità disciplinare, amministrativa (anche per violazioni della normativa privacy) e penale.

5. Diffusione esterna di comunicazioni denigratorie o riservate

È fatto espresso divieto al personale di diffondere, con qualsiasi mezzo, informazioni di servizio o contenuti idonei a ledere l'immagine dell'Istituzione.

Rientrano in tali condotte, a titolo esemplificativo:

- invio di lettere o esposti, anche anonimi, a soggetti pubblici o privati contenenti accuse non verificate o informazioni riservate;
- comunicazioni alla stampa o a terzi non autorizzate;
- pubblicazioni su blog, siti internet, chat, piattaforme di messaggistica o social network che abbiano carattere volutamente diffamatori o di calunnia;
- divulgazione di contenuti interni agli organi collegiali;
- dichiarazioni denigratorie verso la scuola, la Dirigenza, i colleghi o gli studenti.

Tali comportamenti, ove accertati, possono integrare violazione dei doveri d'ufficio e configurare fattispecie di reato.

6. Profili penali delle condotte lesive

A seconda del contenuto e delle modalità di diffusione, le condotte sopra richiamate possono integrare:

- **diffamazione (art. 595 c.p.)**, aggravata quando commessa mediante mezzi di pubblicità quali i social network;
- **calunnia (art. 368 c.p.)**, qualora vengano rivolte accuse di reato a soggetti sapendoli innocenti, anche tramite segnalazioni anonime;
- **rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)**.

La Corte di Cassazione (sent. n. 42064/2007) ha chiarito che la portata offensiva delle espressioni deve essere valutata con riferimento al contesto e alla coscienza sociale.

7. Denigrazione della scuola e rottura del rapporto fiduciario

La giurisprudenza ha più volte ribadito la centralità dell'obbligo di fedeltà:

- Cass. n. 29008/2008: accuse infondate e comportamenti lesivi del decoro dell'Amministrazione possono integrare giusta causa di licenziamento per definitiva compromissione del rapporto fiduciario.

Il diritto di critica è tutelato solo se esercitato nel rispetto della verità oggettiva e con modalità contenute.

8. Procedimenti disciplinari

Il D.Lgs. 297/1994 prevede sanzioni fino alla sospensione dall'insegnamento per violazione del segreto d'ufficio relativo ad atti non soggetti a pubblicità (art. 494).

Ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, la contestazione degli addebiti deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.

Nei casi di maggiore gravità, gli atti saranno trasmessi all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

9. Canali legittimi di segnalazione

Resta fermo il diritto-dovere del dipendente di segnalare eventuali illeciti attraverso i canali previsti dalla normativa sul whistleblowing (D.Lgs. 24/2023).

Tali strumenti, tuttavia, non legittimano la diffusione pubblica di accuse, la divulgazione di atti riservati o l'utilizzo dei social media quale surrogato delle procedure istituzionali.

10. Richiamo conclusivo

Deve essere inequivocabilmente chiaro che:

- la fedeltà all'Istituzione è un obbligo giuridico;
- la riservatezza è presidio del buon andamento amministrativo;
- la lesione dell'immagine della scuola può comportare responsabilità fino al licenziamento;
- il rispetto reciproco è condizione imprescindibile per l'esercizio della funzione educativa.

Ogni comportamento idoneo a compromettere la credibilità dell'Istituzione o il rapporto fiduciario sarà oggetto delle valutazioni previste dall'ordinamento, con eventuale attivazione delle azioni disciplinari e giudiziarie a tutela dell'Amministrazione.

Disposizioni finali

La presente direttiva ha valore di formale diffida al rigoroso rispetto delle norme richiamate.

Si confida nel senso di responsabilità e nella professionalità di tutto il personale affinché l'azione amministrativa continui a svolgersi secondo i principi di legalità, correttezza e leale collaborazione, a tutela della comunità scolastica e del prestigio dell'Istituzione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993